

# TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

*Dirigenza Amministrativa*

*Foro Ulpiano n. 1-34133 Trieste*

*tel. 040/7792395 – fax 040/635112*

*e-mail [tribunale.trieste@giustizia.it](mailto:tribunale.trieste@giustizia.it)*

N. <i>415/INT.</i>	data <i>30/5/15</i>
Indice di Classificazione: <i>1.2.1</i>	
Funzione:	
Macroattività:	
Attività:	

*ORDINE DI SERVIZIO N. 8/15*

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 581/1995, Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. n. 580/1993 in materia di istituzione del Registro Imprese la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale;

**Visto** gli artt. 16 e 17 della Legge Fallimentare;

**Considerato** che in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 L.,F. è stato abolito il Pubblico Registro dei Falliti, precedentemente tenuto dagli Uffici Giudiziari, e che, pertanto, la funzione di pubblicità notizia è stata trasferita alle Camere di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

**Considerato** che in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese, questo Tribunale trasmette con immediatezza tutte le comunicazioni concernenti la pendenza delle procedure fallimentari a carico di società ed imprese;

**Ritenuto** in ogni caso la competenza delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il Registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni anche se richieste da pubbliche amministrazioni;

**Visti** gli artt. 58 e 60, comma 3 bis lett. e) del D.lgs. 82/2005;

**Vista** altresì la Legge di Stabilità 2012 (art. 15 Legge 12/2011 n. 183) la quale ha sancito il principio della "decertificazione" nei rapporti tra pubbliche amministrazione e privati, secondo quanto già disposto dal CAD (art. 16, co. 10 e 16bis, co. 5 D.L. 185/2008, richiamato dal CAD all'art. 6, co. 1bis) che prevede che le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e privati possono avvenire tramite PEC;

**Considerato** che, per far fronte a quanto stabilito dalla vigente normativa, Infocamere, per conto delle Camere di Commercio, ha realizzato un apposito portale, denominato VerifichePA, riservato alle pubbliche amministrazioni, il quale consente l'accesso ai dati del Registro delle Imprese, permettendo a queste ultime di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro;

D I S P O N E

La cessazione da parte della Cancelleria dei Fallimenti di questo Tribunale dell'attività di rilascio a privati di certificati fallimentari, in quanto attività definitivamente trasferita alle camere di Commercio, Registro delle Imprese, nonché la cessazione delle attività certificative richieste dalle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, relativi a dati e notizie iscritti nel Registro delle Imprese, per essere competente le Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il predetto registro consultabile attraverso il Portale VerifichePA;

**D I S P O N E**

che il presente provvedimento sia comunicato al dott. Paolo Butti, responsabile delle cancellerie delle esecuzioni civili e cancelleria fallimenti, all'assistente giudiziario, Sig.ra Maria Luisa Coslovich, addetta alla cancelleria dei fallimenti ed al Presidente della Sezione Civile e che sia pubblicato sul sito istituzionale di questo Tribunale.

Trieste, 28 maggio 2015.

Il Dirigente  
Dott.ssa Ombretta D'Amato



Visto:  
Trieste,  
Il Presidente del Tribunale  
Matteo Giovanni Trotta

